

FONDAZIONE
LUCCHINI



S T A T U T O



F O N D A Z I O N E
LUCCHINI

RICONOSCIUTA CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA IN DATA 12 GIUGNO 1990 N. 55705



ARTICOLO 1

Per volontà del Cavaliere del Lavoro Luigi Lucchini, dei signori Giuseppe Lucchini, Silvana Lucchini e Gabriella Lucchini, nonché della società per Azioni "LUCCHINI S.p.A.", viene costituita la

F O N D A Z I O N E
LUCCHINI

con sede in Brescia, via Oberdan n. 6.

Con questo atto i promotori intendono contribuire alla diffusione di una moderna cultura industriale ed al rafforzamento dei valori espressi dalla scuola e dal lavoro quali fondamenti di libertà individuale e di crescita sociale, basi indispensabili del progresso morale, civile ed economico dell'intera collettività.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha come scopi principali:

- la promozione di una moderna cultura industriale;
- il sostegno e lo sviluppo di iniziative indirizzate alla formazione, alla valorizzazione ed alla specializzazione delle professioni liberali, dei dirigenti e dei quadri sia delle imprese private che della pubblica amministrazione operanti nella Regione Lombardia;
- l'aiuto ai giovani laureati o laureandi delle Facoltà bresciane per accedere a corsi di perfezionamento od acquisire con la specializzazione, una più alta qualificazione lavorativa e professionale;
- la partecipazione ad iniziative intese a promuovere la conoscenza, la tutela e l'arricchimento del patrimonio artistico, culturale, scientifico ed ambientale della Provincia di Brescia;
- la beneficenza per opere di alto valore sociale e civico a prevalente indirizzo bresciano.

ARTICOLO 3

Gli scopi e gli obbiettivi della Fondazione sono ricercati e perseguiti anche attraverso l'organizzazione di convegni; l'effettuazione di ricerche; la partecipazione ad iniziative di Enti, Fondazioni od Istituti nazionali ed internazionali; il sostegno alle Università e alle Facoltà operanti in provincia di Brescia; l'assegnazione di Borse di Studio, di contributi o premi.

ARTICOLO 4

Per garantire il funzionamento della Fondazione il patrimonio viene assicurato dai conferimenti dei Fondatori, così come indicato nell'atto costitutivo, nonchè attraverso ulteriori eventuali incrementi patrimoniali disposti o procurati dai Fondatori, ovvero anche da elargizioni da parte

di terzi che non potranno però diventare Soci della Fondazione.

Il patrimonio è costituito:

- dai valori mobiliari, dai beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Soci Fondatori;
- dai beni immobili e mobili che potranno pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2 dello Statuto;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio.

ARTICOLO 5

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- ogni eventuale contributo ed elargizione non espressamente destinati all'incremento del patrimonio, che pervengano per l'attuazione degli scopi statutari o per l'esecuzione di particolari progetti.

ARTICOLO 6

I soci Fondatori - persone fisiche - nomineranno ciascuno un rappresentante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e provvederanno a sostituire entro trenta giorni il componente designato che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità della Fondazione.

Il potere di nomina in capo a Luigi Lucchini, passerà, per sua volontà, qui espressa, al figlio Giuseppe e dopo di lui al discendente più prossimo, maggiore di età. Il potere di nomina in capo ai soci Fondatori Giuseppe Lucchini, Silvana Lucchini, Gabriella Lucchini, passerà al loro discendente più prossimo maggiore di età.

Il socio Fondatore - persona giuridica - Società per Azioni LUCCHINI S.p.A., nominerà un membro.

ARTICOLO 7

Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente della Fondazione
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Comitato Scientifico
- d) il Direttore
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione viene scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti non cooptati e dura in carica tre anni.

Può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione ivi compresi quelli di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Può delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Direttore, oppure, per compiti specifici, ad

altre persone anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca il Comitato Scientifico.

Il Presidente è responsabile, anche per mezzo di persone da lui delegate, del Coordinamento e del controllo delle attività degli Enti e dei Collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere di Amministrazione più anziano in età.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai cinque componenti nominati dai Soci Fondatori così come previsto dall'art. 6.

Il numero dei componenti può essere aumentato fino a sette mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che delibererà col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

– approva entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il Bilancio Preventivo; entro il 31 (trentuno) marzo successivo il Bilancio Consuntivo.

Il Bilancio Preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanzia-

rio, cui il Bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;

– delibera i regolamenti;

– delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

– dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

– delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti Pubblici o Privati, Fondazioni od Istituti nazionali o internazionali;

– delibera l'eventuale costituzione di Centri di Studio e di Ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;

- provvede alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico e del suo Presidente;
- provvede alla nomina del Direttore che può essere scelto anche tra i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente o al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti con diritto al voto, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 12 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto di un numero di membri designati dal Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di 8 (otto).

I componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanen-

te impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio.

Analogamente il Consiglio di Amministrazione può integrare il numero dei componenti il Comitato Scientifico ed i nuovi membri designati resteranno in carica per il rimanente periodo del triennio in corso.

ARTICOLO 13

Il Comitato Scientifico:

- fornisce indicazioni per i programmi, lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l'eventuale apertura di nuove linee di attività;
- nomina di volta in volta delle Commissioni specialistiche su particolari argomenti;
- esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati dalle attività della Fondazione.

ARTICOLO 14

DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Predisporre gli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive col Presidente.

Dirige e coordina gli Uffici della Fondazione e del personale dipendente.

Propone al Consiglio di Amministrazione i programmi di attività della Fondazione elaborati dal Comitato Scientifico.

Coordina le attività degli studiosi e dei ricer-

catori che beneficiano di contributi o Borse della Fondazione.

Compie per conto del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione inerenti la gestione.

ARTICOLO 15

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti. Due componenti saranno nominati dal socio fondatore Lucchini S.p.A. e il terzo dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Brescia. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso semestralmente mediante apposite relazioni per il Presidente; effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

ARTICOLO 16

Le cariche previste dal presente statuto si considerano non retribuite.

Tuttavia potrà essere concesso dal Presidente il rimborso delle eventuali spese sostenute. Potranno essere invece retribuite le consulenze specialistiche compiute anche dai componenti il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 17

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità Amministrative competenti.

ARTICOLO 18

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali può essere effettuata in sede di atto costitutivo.

ARTICOLO 19

Gli organi previsti nel presente statuto possono essere nominati anche prima del riconoscimento della Fondazione quale persona giuridica anche per disporre circa il reimpiego dei conferimenti dei soci fondatori di cui si parla nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 20

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

